

Proposta n. 497 Anno 2019



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 433/2019

Oggetto: ID.4143. BACINO DI AFFIDAMENTO N. 1. SERVIZI DI IGIENE URBANA. APPALTO VERDE. CIG 7572304EED. CONFERMA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA OPERATORE ECONOMICO RTI. AMIU GENOVA S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP .

In data 27/02/2019 il dirigente BARDINU ROSSELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Direzione Amministrazione - Servizio Stazione Unica Appaltante n. 287 del 08/02/2019 ad oggetto: *ID.4143. Bacino di affidamento n. 1. Servizi di igiene urbana. Appalto verde. CIG 7572304EED. Provvedimento di ammissione a parziale scioglimento delle riserve assunte* con la quale si è preso atto delle risultanze del verbale relativo alla seduta pubblica di gara tenutasi in data 11 ottobre 2018 e, sulla base degli esiti del soccorso istruttorio successivamente promosso, sono stati definitivamente ammessi alla procedura di gara i seguenti operatori economici:

- RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop., Plico 1;
- RTI. APRICA SPA – IL SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI, Plico 3.;
- SUPER ECO SRL, Plico4;

Rilevato che, in sede di domanda di ammissione, l'operatore economico AMIU GENOVA S.p.A., in qualità di mandatario nell'ambito del RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop (Plico n. 1), ha dichiarato, tramite il documento "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016", l'esistenza, a carico di uno dei soggetti indicati nel Quadro A del "Modello di domanda di ammissione A1", del Decreto Penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Genova, D.P. 345/2018, R.G.N.R. n. 8454/17 del 15 marzo 2018, allegando altresì la documentazione utile alla stazione appaltante per apprezzare la rilevanza del provvedimento stesso ai fini della sussistenza delle condizioni di ammissibilità alla procedura di gara;

Considerato che, in sede di domanda di ammissione l'operatore economico IDEALSERVICE Soc. Coop, in qualità di mandante nell'ambito del RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop (Plico n. 1), ha provveduto ad attestare l'esistenza a proprio carico di "sanzioni penali ed amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (di cui al p.to B.11 del modello di domanda A/1) ed in materia

ambientale (di cui al p.to B.13 del modello di domanda A/1), sanzioni tutte in relazione alle quali l'operatore ha, altresì, provveduto ad allegare i provvedimenti di condanna e l'idonea documentazione ritenuta utile a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante;

Verificato che, tanto la violazione dichiarata dal mandatario AMIU GENOVA S.p.A., quanto le violazioni dichiarate dal mandate IDEALSERVICE Soc. Coop e dallo stesso identificate nei fascicoli contraddistinti come "Allegato 1", "Allegato 2", "Allegato 3", "Allegato 4", "Allegato 5.1", "Allegato 5.2", "Allegato 6", sono state visionate nel corso della seduta pubblica di ammissione del 11 ottobre 2018 e, in allora, non sono state ritenute ostative ai fini della regolare ammissione alla procedura di gara, non avendo generato alcuna richiesta di integrazione documentale;

Considerato che, per mero errore materiale, il verbale relativo alla seduta pubblica del 11 ottobre 2018, non riporta indicazioni circa la valutazione degli elementi in questione;

Appurata pertanto la necessità di esplicitare le considerazioni sviluppate dal seggio di gara in corso di seduta, come di seguito illustrate:

- AMIU GENOVA S.p.A.:

- Violazione in materia ambientale. Decreto Penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Genova, D.P. 345/2018, R.G.N.R. n. 8454/17 del 15 marzo 2018, attiene a fatti contestati ad alcuni dei soggetti indicati nel Quadro A del "Modello di domanda di ammissione A1". Il provvedimento è stato fatto oggetto di opposizione tutt'ora pendente e come tale non è rilevante ai fini della valutazione in ordine sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, in quanto privo del carattere della definitività e inoppugnabilità;

- IDEALSERVICE Soc. Coop.:

- Allegato 1. Violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Decreto penale di condanna del GIP del Tribunale ordinario di Venezia, D.P. 576/15, R.G.N.R. n. 12680/11 del 09 febbraio 2015, attiene a fatti contestati ad uno dei soggetti indicati nel Quadro A del "Modello di domanda di ammissione A1". Il provvedimento è stato fatto oggetto di opposizione, come da atto di opposizione depositato in cancelleria il 29 ottobre 2015, tutt'ora pendente e come tale non è rilevante ai fini della valutazione in ordine sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 in quanto privo del carattere della definitività e inoppugnabilità;
- Allegato 2. Violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Decreto penale di condanna del GIP del Tribunale ordinario di Padova, n. 384/2017 del 06 aprile 2017, attiene a fatti contestati d uno dei soggetti indicati nel Quadro A del "Modello di domanda di ammissione A1". Il provvedimento è stato fatto oggetto di opposizione, come da atto di opposizione del 5 giugno 2017, tutt'ora pendente e come tale non è rilevante ai fini della valutazione in ordine sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, in quanto privo del carattere della definitività e inoppugnabilità;
- Allegato 3. Violazione in materia ambientale. Decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Udine, n. 1227/05 del 18 luglio 2005, attiene a fatti contestati ad uno dei soggetti indicati nel Quadro A del "Modello di domanda di ammissione A1". Trattasi di evento che, in quanto risalente all'anno 2005, non risulta temporalmente rilevante ai fini della valutazione in ordine sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e tanto anche alla luce della previsione contenuta al paragrafo 2.8 delle Norme di partecipazione, allegate al bando di gara;
- Allegato 4. Violazione in materia ambientale. Decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Rovigo, n. 2288/15 R.G. G.I.P. del 09 giugno 2016, attiene a fatti contestati ad uno dei soggetti indicati al Quadro A del "Modello di domanda di ammissione A1". Il provvedimento è stato fatto oggetto di opposizione come da atto di opposizione depositato in cancelleria il 14 settembre 2016, tutt'ora pendente e come tale non è rilevante ai fini della valutazione in ordine sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 in quanto privo del carattere della definitività e inoppugnabilità;

- Allegato 5.1. Violazione in materia ambientale. Sanzione Amministrativa comminata da ARPAV in applicazione del Verbale N.R.S.A. 09/14 del 18 novembre 2014, in relazione a fatti accertati negli anni 2014 e 2013 e integranti la "*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*" di cui all'art. 258 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La sanzione risulta estinta per effetto dell'intervenuto pagamento della somma comminata in applicazione dell'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

La documentazione prodotta evidenzia che l'infrazione rientra tra le fattispecie contravvenzionali contestate in sede amministrativa; sebbene ricadente nell'intervallo temporale rilevante ai sensi della valutazione della sussistenza dei requisiti generali di ammissione, così come previsto, al paragrafo 2.8 delle Norme di partecipazione, l'infrazione non ha dato luogo ad eventi lesivi per le persone o le cose.

Inoltre, la natura dei fatti accertati unitamente alla risalenza nel tempo degli stessi e all'avvenuto puntuale pagamento dell'ammenda comminata - condizioni che hanno fatto beneficiare l'operatore economico IDEALSERVICE Soc. Coop degli effetti estintivi del reato contravvenzionale - fanno ritenere l'inosservanza dichiarata dall'operatore economico non incidente rispetto alla configurabilità della causa di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- Allegato 5.2. Violazione in materia ambientale. Atto di prescrizione n. 19/CT del 14/02/2018 redatto da ARPAL al quale segue Verbale di verifica dell'adempimento stesso e successivo pagamento dell'ammenda comminata. La Società risulta essere stata ammessa alla procedura di estinzione dei reati ambientali prevista dagli articoli 318 e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

La documentazione prodotta evidenzia che l'infrazione rientra tra le fattispecie contravvenzionali contestate in sede amministrativa; sebbene ricadente nell'intervallo temporale rilevante ai sensi della valutazione della sussistenza dei requisiti generali di ammissione, così come previsto, al paragrafo 2.8 delle Norme di partecipazione, l'infrazione non ha dato luogo ad eventi lesivi per le persone o le cose. Inoltre, l'estinzione del reato contravvenzionale risulta essersi perfezionata per effetto del puntuale ed accertato adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi competenti e del successivo pagamento dell'ammenda comminata, pertanto, avuto riguardo alla natura dei fatti dichiarati e al comportamento tenuto dall'operatore economico successivamente alla contestazione, l'inosservanza dichiarata si ritiene non incidente rispetto alla configurabilità della causa di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- Allegato 6. Viene segnalato che, nell'ambito del contratto n. 4500067715 stipulato con AMT Genova, l'operatore è stato oggetto, in data 23/05/2016, di una penale complessiva pari ad € 11.000,00. Si ritiene che tale penale non abbia compromesso l'affidabilità e la professionalità dell'operatore economico, anche in ragione del fatto che, al termine del periodo di validità contrattuale, previsto al 31/12/2017, AMT Genova ha esercitato l'opzione di proroga per un ulteriore periodo di sei mesi.

Considerato che, sulla scorta della documentazione prodotta dall'RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop in sede di domanda di ammissione e delle argomentazioni già fatte proprie dal seggio di gara e ora esplicitate, le suddette vicende non sono state ritenute influenti rispetto alla valutazione dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016;

Verificata pertanto la necessità di integrare nei termini sopra esposti il verbale relativo alla seduta pubblica di ammissione del 11 ottobre 2018 e di confermare quanto disposto dal citato Atto Dirigenziale 287/2019, con particolare riferimento all'ammissione del concorrente RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop (Plico n. 1) e tanto in recepimento delle considerazioni sopra riportate relative alla documentazione prodotta sia da AMIU GENOVA S.p.A., sia da IDEALSERVICE Soc. Coop. in sede di ammissione alla procedura di gara;

Rilevato che l'esplicitazione delle valutazioni sopra esposte non pregiudica la regolarità delle operazioni di gara;

Richiamato l'articolo 29, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale la

stazione appaltante formalizza con provvedimento l'ammissione dei concorrenti alla procedura;

IL DIRIGENTE DISPONE

Per le ragioni tutte sopra esposte,

- 1) di dare atto che il verbale relativo alla seduta di ammissione del 11 ottobre 2018, per mero errore materiale, non ha esplicitato le valutazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, che hanno fatto ritenere non influenti, rispetto alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, le "sanzioni penali ed amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (di cui al p.to B.11 del modello di domanda A/1) ed in materia ambientale (di cui al p.to B.13 del modello di domanda A/1) dichiarate da AMIU GENOVA S.p.A e da IDEALSERVICE Soc. Coop, riunite nel costituendo raggruppamento RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop., sanzioni tutte in relazione alle quali l'operatore ha, altresì, provveduto ad allegare i provvedimenti di condanna e l'idonea documentazione ad essi relativa e ritenuta utile a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante;
- 2) di dare atto che i contenuti del citato verbale di seduta pubblica devono ritenersi integrati per effetto delle valutazioni espresse nel presente provvedimento, senza pregiudizio alcuno per la regolarità delle operazioni di gara;
- 3) di confermare quanto disposto dalla citata Determinazione Dirigenziale della Direzione Amministrazione - Servizio Stazione Unica Appaltante n. 287 del 08/02/2019 ad oggetto: *ID.4143. Bacino di affidamento n. 1. Servizi di igiene urbana. Appalto verde. CIG 7572304EED. Provvedimento di ammissione a parziale scioglimento delle riserve assunte* Atto Dirigenziale 287/2019, con particolare riferimento all'ammissione del concorrente RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop (Plico n. 1) e tanto in recepimento delle considerazioni sopra riportate relative alla documentazione rispettivamente prodotta da AMIU GENOVA S.p.A. e da IDEALSERVICE Soc. Coop. in sede di ammissione;
- 4) di confermare gli ulteriori contenuti del dispositivo della citata determinazione dirigenziale n. 287/2019;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Stazione Unica Appaltante e di dare avviso della sua adozione agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Servizio Stazione Unica Appaltante

Oggetto: ID.4143. BACINO DI AFFIDAMENTO N. 1. SERVIZI DI IGIENE URBANA. APPALTO VERDE. CIG 7572304EED. CONFERMA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA OPERATORE ECONOMICO RTI. AMIU GENOVA S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

☐ Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☐ Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 01/03/2019

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**